

STATUTO

**S.I.S. SCHOOL OF
INTERNATIONAL STUDIES
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVA DE' TIRRENI SA VIA
RAFFAELE RAGONE 39

Numero REA: SA - 374621

Codice fiscale: 04534140654

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. _____ della raccolta _____

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' "S.I.S. SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES S.R.L."

*** T I T O L O I ***

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"S.I.S. SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES S.R.L."**

Articolo 2 - SEDE

2.1 La società ha sede in Cava dè Tirreni (Salerno) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Articolo 3 - OGGETTO

3.1 la società ha per oggetto le seguenti attività:
- la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione professionale e non, in tutti i settori (tra i quali ad esempio: agricoltura e pesca, industria, edilizia, commercio, artigianato, terziario avanzato, assistenza sociale, sanitario, servizi,

medico, assicurativo, turismo, istruzione, trasporti, alimenti, giuridico, economico, artistico, protezione civile, cultura e spettacolo), di corsi di approfondimento delle lingue straniere e della lingua italiana, di corsi erogati attraverso la formazione a distanza (FAD), di servizi di consulenza e progettazione nel settore della formazione, di redazione di testi, di interpretariato e di consulenza linguistica, di sviluppo di prodotti ed applicazioni informatiche per l'apprendimento.

Le attività formative potranno riguardare, inoltre: la formazione continua e/o permanente, per la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione e gli aggiornamenti di operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri, anche inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro, ivi compresi i lavoratori extracomunitari, la formazione superiore, (post-diploma, post-laurem, IFTS, eccetera).

Tutte le suddette attività potranno inoltre essere svolte quali azioni di accompagnamento e supporto alla ricerca scientifica. Per una migliore diffusione sul mercato e per ampliare la penetrazione commerciale delle attività corsuali, esse potranno essere svolte con partner diversi quali:

università, centri di ricerca, scuole pubbliche e private, altri enti di formazione, associazioni di categoria, consorzi di imprese, organismi bilaterali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri sociali, eccetera;

- la realizzazioni di azioni di accompagnamento all'inserimento

lavorativo;

- l'organizzazione e la realizzazione di eventi, seminari e conferenze, progettazione di campagne di comunicazione, online e off-line, servizi di comunicazione e marketing, l'attività nel campo del marketing e della pubblicità in genere, ricerche di mercato ed elaborazione di dati statistici per aziende pubbliche e private;

- acquisto, realizzazione, gestione, diffusione, manutenzione, promozione, commercializzazione e distribuzione, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di terzi, anche tramite la rete internet e qualsiasi altro circuito informatico e/o telematico, cibernetico e/o interattivo, di prodotti e servizi di formazione per la scuola e per le Università;

- organizzazione di corsi vacanze/scuola in Italia e all'estero, e relativi servizi connessi;

- realizzazione di riviste, testi, trattati, monografie e pubblicazioni sui temi di competenza nonché la realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla diffusione e valorizzazione, esclusi i quotidiani;

- realizzazioni di interventi di collegamento scuola/lavoro.

La società potrà inoltre effettuare corsi di istruzione ed aggiornamento, sia personali che di gruppo, presso uffici o presso terzi, sia in presa diretta che tramite rete telematica; nonché corsi di formazione professionale, con particolare riguardo a tutto quanto in oggetto riportato.

Potrà altresì commercializzare prodotti informatici sia hardware che software.

Per perseguire tali finalità saranno attuate tutte le iniziative e misure necessarie quali, certificazione del sistema qualità, accreditamento regionale, per l'accesso ai sistemi di riconoscimento ed eventuale finanziamento pubblico (provinciale, regionale, nazionale, comunitario) o di altri enti od istituzioni pubbliche o private.

3.2 La società, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e, comunque, quale attività non prevalente e non nei confronti del pubblico, può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, compresi l'acquisto, la ristrutturazione, la vendita e la gestione di immobili;
- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in joint venture, in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi, a scopo di stabile investimento e non del collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;
- contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;

- prestare fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi;

- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese;

- partecipare a bandi ed avvisi pubblici di rilevanza regionale, nazionale ed europea.

Articolo 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).

* T I T O L O II *

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE - AUMENTO

5.1 Il capitale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in

proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

5.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.7 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

5.8 Ai fini delle precedenti disposizioni si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Articolo 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di Controllo se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque

importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

*7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione
la disposizione dell'art.2467 c.c..*

** T I T O L O I I I **

Articolo 8 - DIRITTI DEI SOCI

*8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta.*

Articolo 9 - COMPROPRIETA' DELLE PARTECIPAZIONI

*9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei
comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e
1106 del c.c..*

*9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni
si applica il combinato disposto dall'art.2352 del c.c. E dagli
artt. 2468 ultimo comma e 2471 bis del c.c..*

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

*10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi;
tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per
l'acquisto ai sensi dei successivi punti.*

*10.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'appli-
cazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi
di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi,
oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di
permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.*

10.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti

disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui al precedente punto, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

A) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

B) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento e del Notaio

a tal fine designato dagli acquirenti;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso e' riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale e' l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità innanzi indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'art.1326 c.c.) Da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione

all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda

trasferire la nuda proprietà e/o l'usufrutto della partecipazione.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

10.4 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, senza l'osservanza delle formalità di cui innanzi, nelle seguenti ipotesi:

A) trasferimento a qualsiasi titolo in favore dei parenti in linea retta in qualunque grado di un socio;

B) trasferimento a qualsiasi titolo in favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia, il tutto ai sensi dell'art.2359 n.1 e n.3 C.C..

Il trasferimento deve essere effettuato con la condizione che le partecipazioni dovranno essere trasferite ad altra società dello stesso gruppo nel caso in cui la cessionaria cessi di far parte

di tale gruppo;

C) intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa citazione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari;

D) successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

10.5 Ai fini delle precedenti disposizioni si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

** T I T O L O I V **

Articolo 11 - DECISIONI DEI SOCI

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

B) la nomina dell'organo amministrativo;

C) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del Revisore;

D) le modificazioni del presente Statuto;

E) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

11.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art.12 che nelle forme di cui al successivo art.13, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 12 - CONSULTAZIONE SCRITTA

12.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art.13.1, sono adottate mediante consultazione scritta.

12.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno trenta giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non

inferiore a giorni trenta e non superiore a giorni cinquanta.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, agli amministratori, all'organo di controllo o al Revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;*
- la data in cui si è formata la decisione;*
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.*

12.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al precedente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.4 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

12.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

12.6 Ai fini delle precedenti disposizioni si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze

del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Articolo 13 - ASSEMBLEE

13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'unione Europea.

13.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da uno degli Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale con avviso spedito almeno otto giorni prima (e ricevuto almeno cinque giorni prima) di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (ad es.:fax, messaggio di posta elettronica, etc.) Ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere

spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e/o che risultino espressamente dal Registro delle Imprese); in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, l'Organo di controllo o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'Organo di controllo o il Revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-

chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub b) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art.17.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia se redatta da Notaio o meno, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art.13.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 15 - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

15.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità

di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

15.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis del codice civile. In particolare i soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata agli atti della società. La delega non può essere conferita agli amministratori, all'organo di controllo o al Revisore, se nominati, né a dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, ad organi di controllo o a revisori o dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

15.4 L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

15.5 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che nei

casi previsti dal precedente art.11.2 punti d) ed e) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

15.6 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.

15.7 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 C.C. e' necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 16 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

16.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

16.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

** T I T O L O V **

Articolo 17 - AMMINISTRAZIONE

17.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

A) da un Amministratore Unico;

B) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

C) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. Civ.-.

Articolo 18 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero

di giusta causa con applicazione della disciplina di cui all'art.

1725 c.c. II comma.

18.3 E' ammessa la rieleggibilità.

18.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione

ai sensi del precedente art. 17.1. Sub b), se per qualsiasi causa

viene meno la metà dei Consiglieri in caso di numero pari o la

maggioranza degli stessi in caso di numero dispari decade l'intero

Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati

più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti ai sensi

del precedente art. 17.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a

cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri

Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere

alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il

Consiglio decaduto o gli Amministratori decaduti potranno compiere

i soli atti di ordinaria amministrazione.

18.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine

ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato

ricostituito.

Articolo 19 - PRESIDENTE

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di

Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1 sub.

B), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non

è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente

anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di

assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 20 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 21.1, sono adottate mediante consultazione scritta.

20.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, all'organo di controllo o al Revisore, se nominati, fatta pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Dalla proposta deve risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;*
- le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulla decisione da trattare;*
- l'esatto testo della delibera da adottare.*

20.3 Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

I consiglieri hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni dieci e non superiore a giorni quarantacinque. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata

come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o al Revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

20.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20.5 La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

20.6 La maggioranza degli amministratori in carica può stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Articolo 21 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. Civ. Ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato ai sensi del precedente art. 17.1 sub. B), debbono

essere adottate mediante deliberazione collegiale.

21.2 A tale fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

B) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Europea.

21.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

21.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

A) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

B) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

C) che sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

D) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.5 Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 22 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 l'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

22.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 17.1 sub b) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei componenti ovvero ad uno

o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

22.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 17.1.sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, tali poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione, l'amministratore unico o gli amministratori in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda del sistema di amministrazione adottato, possono nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 23 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

23.1 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza compete:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri

delegati, nei limiti della delega.

23.2 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 17.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

23.3 In caso di nomina di Amministratore Unico la rappresentanza spetterà, ovviamente, al medesimo.

23.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art.22 nei limiti dei poteri determinati dall'organo Amministrativo all'atto della nomina.

Articolo 24 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Agli Amministratori, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

24.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

24.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

** T I T O L O VI **

Articolo 25 - ORGANO DI CONTROLLO

25.1 La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni.

25.2 Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'articolo 2477 c.c. E fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

25.3 l'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed esercita il controllo contabile sulla società.

** T I T O L O VII **

Articolo 26 - RECESSO DEI SOCI

26.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale comunicazione devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le

comunicazioni inerenti al procedimento ed il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto è esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla sede legale della società. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art.27.

Articolo 27 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione

giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 cod. Civ..

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

27.3 Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. Civ.. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

* T I T O L O VIII *

Articolo 28 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 11 e seguenti, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 29 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

29.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, con la precisazione che gli utili derivanti da attività di formazione e orientamento finanziate e/o cofinanziate con risorse pubbliche devono essere tassativamente e totalmente reinvestiti nelle medesime attività di formazione e orientamento.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo

a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

29.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

** T I T O L O IX **

Articolo 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

30.2 Nel caso di cui al precedente comma 1), nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 C.C. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 C.C..

30.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste

per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter C.C..

30.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

30.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del C.C..

** T I T O L O X **

Articolo 31 - TITOLI DI DEBITO

31.1 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione di titoli di debito di cui all'art.2483 C.C..

** T I T O L O XI **

Articolo 32 - MEDIAZIONE ED ARBITRATO

32.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, Organo di controllo o Revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 4.3.2010 n. 28.

Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della mediazione le controversie non siano state ancora risolte, oppure sia decorso il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla loro conclusione con esito negativo, le controversie saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti

nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

32.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via rituale secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 17.1.2003 n. 5.

32.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

32.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

32.5 La soppressione della presente clausola deve essere approvata - ai sensi dell'art.34, sesto comma, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5 - con delibera dei soci ed a maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art.27.

Le modifiche del contenuto della presente clausola devono essere

approvate con delibera dei soci ed a maggioranza prevista dal presente statuto per le modifiche al medesimo.

** T I T O L O X I I **

Articolo 33 - DISPOSIZIONI GENERALI

33.1 Per tutti i rapporti con la società o tra di loro il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo o del Revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. A tale domicilio devono effettuarsi tutte le comunicazioni previste da questo statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti indicati dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati dai soggetti medesimi. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" dove riportare, oltre al domicilio già comunicato al Registro delle Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

33.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

33.3 Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali o i documenti relativi all'am-

ministrazione, ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, del codice civile, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data di inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

Articolo 34 - APPLICABILITA' IN CASO DI UNICO SOCIO

34.1 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Articolo 35 - RINVIO

35.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e ove queste non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato: Carmela Sorrentino - Giuseppe Breglia - Notaio Teodora

Scarfò - sigillo.